

**Oggetto** ARFEA – Aziende Riunite Filovie ed Autolinee S.r.l. di Alessandria – Dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale Ordinario di Alessandria - Sezione Civile - Fallimentare - Ricostruzione delle spettanze in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri - periodo 2004-2007 - LIQUIDAZIONE delle competenze in capo al Fallimento ARFEA S.r.l. n. 15/2020 - (U.L. € 224.221,87)

### Determinazione del Direttore Generale

#### Decisione

Il Direttore Generale, ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, dispone di :

- a) Approvare l'esito dell'istruttoria relativa alle spettanze ARFEA per i contributi CCNL autoferrotranvieri 2004-2007, per un importo pari a pari ad **Euro 224.221,87**
- b) Liquidare la somma complessiva, pari ad **Euro 224.221,87**, in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri, periodo 2004-2007 – di competenza dell'Azienda ARFEA Aziende Riunite Filovie ed Autolinee S.r.l. – a favore di Fallimento ARFEA S.r.l. n. 15/2020, dichiarato con sentenza del Tribunale Ordinario di Alessandria, in data 11 giugno 2020.
- c) Revocare la disposizione in ordine all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore dell'Azienda ARFEA – Aziende Riunite Filovie ed Autolinee S.r.l., sopra generalizzata, disposta con proprie Determinazioni dirigenziali n. 632 del 31 ottobre 2019, n. 799 del 23 dicembre 2019, n. 140 del 15 marzo 2021 e n. 143 del 16 marzo 2021.

#### Motivazione

La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. recante “*Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*”, prevede la costituzione e le funzioni dell'ente pubblico di interesse regionale denominato “Agenzia della mobilità piemontese”.

Gli artt. 1 e 2 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 58 e l'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dettano disposizioni sui procedimenti da adottare per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate ad assicurare il rinnovo del primo e secondo biennio del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Le suddette norme prevedono, altresì, l'assegnazione delle risorse alle Regioni, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero

dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'art. 16 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone la corresponsione diretta, a concorrenza della quota statale, dell'importo ivi dettagliato a carico dei bilanci regionali, con decorrenza dall'anno 2006, ai servizi di trasporto pubblico locale.

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 37-4121 del 24 ottobre 2016, ha individuato l'Agenzia della mobilità piemontese quale soggetto erogatore delle risorse regionali per il pagamento dei contributi CCNL autoferrottrantieri 2004-2007, destinati alle aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto.

\*\*\*

Con atto di diffida del 08 marzo 2021, acquisita al Protocollo n. 2412/2021, avente ad oggetto "FALLIMENTO ARFEA S.R.L. / AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE" l'avv. Alessandra GIOVETTI, in qualità di Curatore del Fallimento ARFEA S.r.l. n. 15/2020, dichiarato con sentenza del Tribunale Ordinario di Alessandria, in data 11 giugno 2020, Giudice Delegato dott. Stefano De MONTIS, ha rilevato un debito complessivo – alla data del fallimento – da parte dell'Agenzia a favore della Azienda ARFEA S.r.l., pari ad **Euro 248.324,75**, per le voci di seguito elencate:

- a) € 212.958,21 a titolo di saldo relativo al CCNL regionale – primo semestre 2019;
- b) € 7.270,75 a titolo di saldo relativo al CCNL provinciale (provincia di Asti) – primo semestre 2019;
- c) € 15.168,54 a titolo di saldo relativo al CCNL provinciale (provincia di Asti) – annualità 2018;
- d) € 12.927,24 a titolo di saldo relativo al CCNL provinciale (provincia di Asti) – annualità 2017;

disponendone il pagamento entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della nota, ovvero entro il 23 marzo 2021.

Alla luce di quanto sopra, l'Agenzia ha provveduto ad effettuare una ricognizione complessiva degli atti amministrativi approvati al fine di definire – con precisione – le spettanze - a credito - di competenza dell'Azienda **ARFEA – Aziende Riunite Filovie ed Autolinee S.r.l.**, rilevando quanto segue:

- importo lettera c)

Determinazione dirigenziale n. 799 del 23 dicembre 2019 – con la quale si è provveduto alla liquidazione della somma, pari ad **€ 15.168,54** a titolo di saldo – annualità 2018 - relativo al CCNL – quota Enti Locali (Provincia di Asti), il cui credito risulta essere conforme a quanto richiesto dal Curatore. Il relativo pagamento non è stato eseguito in quanto è stato acquisito agli atti d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) irregolare.

- importo lettera d) :

Determinazione dirigenziale n. 799 del 23 dicembre 2019 – con la quale si è provveduto alla liquidazione della somma, pari ad **€ 12.927,24** a titolo di saldo – annualità 2017 - relativo al CCNL – quota Enti Locali (Provincia di Asti), il cui credito risulta essere conforme a quanto richiesto dal Curatore. Il relativo pagamento non è stato eseguito in quanto è stato acquisito agli atti d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) irregolare.

- Importo lettera a) :

Determinazione dirigenziale n. 632 del 31 ottobre 2019, con la quale si è provveduto alla liquidazione – a conguaglio – della somma residua, pari ad **€ 104.322,06** a titolo di 2° ACCONTO annualità 2019, in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrottrantvieri, periodo 2004-2007, il cui credito risulta essere non conforme a quanto richiesto dal Curatore per i seguenti motivi:

- a) la somma disposta a titolo di 2° ACCONTO annualità 2019 è pari ad € 126.000,00, alla quale è stata dedotta la somma, pari ad € 21.677,94, quale recupero – a saldo - del Piano di rientro di aiuti di Stato (€ 126.000,00 - € 21.677,94 = € 104.322,06) Il relativo pagamento non è stato eseguito in quanto è stato acquisito agli atti d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) irregolare.

Per effettuare le ulteriori verifiche, si è reso necessario definire ed approvare - sulla base della documentazione acquisita dall'Azienda ARFEA S.r.l. – ns. Protocollo n. 2427/2021 – le ulteriori spettanze a credito, rilevando quanto segue:

Determinazione dirigenziale n. 143 del 16 marzo 2021, con la quale si è provveduto alla liquidazione della somma, pari ad **€ 84.534,26**, a titolo di saldo CONSUNTIVO 2019 – periodo I semestre 2019, in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrottrantvieri, periodo 2004-2007, il cui credito risulta essere non conforme a quanto richiesto dal Curatore per i seguenti motivi:

- b) la documentazione, pervenuta dall'Azienda ARFEA S.r.l. – ns. Protocollo n. 2427/2021 – relativa al CONSUNTIVO 2019 – periodo I semestre 2019, ha determinato una somma complessiva, pari ad € 314.534,26, anziché pari ad € 316.958,21, come comunicato con precedente nota del 31 ottobre 2019 acquisita al Protocollo n. 10717/2019, evidenziando una differenza negativa, pari ad € 2.423,95.

Pertanto, la ricostruzione del credito, di cui alla lettera a), evidenziata dalla nota del Curatore si basava sui seguenti presupposti:

- € 126.000,00 a titolo di 2° ACCONTO annualità 2019;
- € 86.958,21 a titolo di saldo CONSUNTIVO 2019 – periodo I semestre 2019 per un totale complessivo, pari ad € 212.958,21.

Il credito verificato ed approvato dall'Agenzia si basa sulle seguenti risultanze:

- € 104.322,06 a titolo di conguaglio 2° ACCONTO annualità 2019;
- € 84.534,26 a titolo di saldo CONSUNTIVO 2019 – periodo I semestre 2019 per un totale complessivo, pari ad **€ 188.856,32**.

- importo lettera b)

Determinazione dirigenziale n. 140 del 15 marzo 2021, con la quale si è provveduto alla liquidazione della somma, pari ad € 7.269,77, a titolo di saldo – I semestre 2019 - relativo al CCNL – quota Enti Locali – il cui credito risulta essere non conforme a quanto richiesto dal Curatore per i seguenti motivi:

1. la differenza, pari ad € 0,98, è dovuta per effetto di arrotondamento a due decimali dopo la virgola, in ordine alla consistenza media dei dipendenti in organico nel periodo dal 01 gennaio al 30 giugno 2019, pari a 20,11, anziché

20,1127 (€/dipendente 723,00 x 20,11 consistenza media = €/anno 14.539,53/  
due = €/semestre 7.269,77).

In conclusione, la somma complessiva da riconoscere all'Azienda Arfea risulta pari ad € **224.221,87**; la stessa dovrà essere versata in capo al **Fallimento ARFEA S.r.l.** n. 15/2020, richiamando le proprie Determinazioni dirigenziali n. 632 del 31 ottobre 2019, n. 799 del 23 dicembre 2019, n. 140 del 15 marzo 2021 e n. 143 del 16 marzo 2021.

\*\*\*

L'articolo 31, comma 8 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 stabilisce che *“Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente articolo.”*

Il comma 3 del medesimo articolo 31 del citato D.L. 69/2013 stabilisce che *“nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.”*

Sulla base delle disposizioni citate l'Agenzia ha sospeso l'emissione di ogni mandato di pagamento nei confronti di Arfea.

Nel caso in cui l'impresa, con DURC irregolare, sia assoggettata a fallimento, come nel caso di specie, si pone il problema di verificare se l'ente debitore (Agenzia della mobilità piemontese) possa esercitare il potere sostitutivo o debba piuttosto disporre la liquidazione del credito a favore del Curatore.

Si è in presenza di un'antinomia tra norme: le disposizioni della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), che mirano a garantire il rispetto della *par condicio creditorum*, da un lato; lo strumento dell'intervento sostitutivo, posto a tutela della posizione contributiva e assicurativa del prestatore di lavoro, dall'altro.

La soluzione della questione è condizionata dall'interesse giuridico al quale si vuole dare prevalenza, essendo entrambe le norme poste a tutela di interessi superiori del nostro ordinamento giuridico.

Non aiuta a risolvere l'antinomia il Decreto 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - *Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)* - che dedica l'articolo 5 alle procedure concorsuali.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - interessato dell'argomento - ha affermato però il principio in base al quale *“in presenza di procedura fallimentare, l'obbligo dell'intervento sostitutivo dell'amministrazione richiedente (la verifica della regolarità contributiva) resta inibito in quanto il suo esercizio determinerebbe una decurtazione dell'asse fallimentare e si risolverebbe in una lesione della par condicio creditorum”*<sup>2</sup>

Nella stessa direzione si era già espresso l'INAIL nella circolare<sup>3</sup> recante istruzioni operative per l'attuazione dell'intervento sostitutivo negli appalti pubblici. Nell'ambito di detta nota l'INAIL sembra - di fatto - escludere l'operatività di tale procedura nel caso in cui l'appaltatore sia assoggettato ad una procedura concorsuale, precisando che: *“Eventuali interventi sostitutivi riguardanti, in ipotesi, codici ditta per i quali risultino procedure concorsuali o crediti iscritti a ruolo esulano dalle modalità di pagamento descritte al paragrafo precedente e devono essere gestiti alla luce della rispettiva normativa di riferimento, in relazione alla specificità del caso concreto”*.

Tale orientamento appare dunque privilegiare l'applicazione della legge fallimentare in quanto *lex specialis*; ciò sulla base del principio, sancito dal nostro ordinamento giuridico, *lex specialis derogat generali* che determina la prevalenza delle disposizioni della Legge Fallimentare su quelle di cui all'art. 31, comma 3, del D.L. 69/2013. Una diversa interpretazione, violerebbe il principio della *par condicio creditorum*, in virtù del quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Non è ampia la giurisprudenza sul tema, ma con riferimento al Codice dei contratti pubblici (si trattava del d.lgs. 163/2006 art. 118, comma 6), il Tribunale di Milano (Sentenza n. 9772/2015 - pubblicata il 01/09/2015 R.G. n. 81487/2012), afferma che la disposizione dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 non può essere applicata a una procedura concorsuale concordando con *“l'orientamento dottrinale secondo il quale è illegittimo il rifiuto del committente di versare il prezzo dell'appalto in favore della procedura fallimentare sul solo rilievo di dover corrispondere, proprio in virtù di quella funzione di garanzia ex lege, quell'importo agli enti previdenziali. Il credito relativo al corrispettivo dell'appalto è infatti acquisito alla massa, con la conseguenza che un eventuale pagamento successivo al fallimento sarebbe ritenuto inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F. Tale pagamento, infatti, verrebbe effettuato da un terzo, con denaro del fallito e a favore di un terzo creditore che, in tal caso, verrebbe preferito nel concorso, poiché otterrebbe in prededuzione una somma che sarebbe dovuta con privilegio di grado posteriore. È considerata pacifica in giurisprudenza e dottrina la natura solutoria che avrebbe tale pagamento, che comporterebbe l'assoggettabilità al regime dell'inefficacia stabilita dall'articolo 44 della L.F.”*<sup>4</sup>.

Il medesimo Tribunale prosegue evidenziando il fatto che, *“poi, gli artt. 4 [l'articolo 4 del DPR 207/2010 richiama nei contenuti quanto disposto con l'art. 31, comma 3 del D.L. 69/2013] e 5 del D.P.R. n. 207/2010 legittimino la stazione appaltante a sostituirsi all'appaltatore, nell'ipotesi di consegna di DURC che segnali un'inadempienza contributiva nel pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, [...], non implica anche che, in caso di fallimento, tale normativa debba prevalere sui principi fissati dalle regole che presiedono al concorso dei creditori. [...] La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce la linea discriminante per l'accertamento dei crediti ed il loro concorso. Da ciò discende che i pagamenti effettuati per i titoli in discorso, ove avvenuti prima della dichiarazione di fallimento sarebbero revocabili alle condizioni di cui all'art. 67 L.F., e, ove intervenuti successivamente, sono da ritenersi del tutto inefficaci ex art. 44 L.F.”*

\*\*\*

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, trova applicazione l'art. 163, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 151, primo comma, del medesimo testo legislativo.

La legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza*

*epidemiologica da COVID-19*”, ed al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre e, con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali.

Nel caso in cui il Bilancio di previsione non venga approvato entro i termini suddetti, trova applicazione l’art. 163, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

Inoltre, il comma 6 del suddetto articolo sancisce che *“I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi, di cui al comma 5, sono individuati nel mandato attraverso l’indicatore di cui all’articolo 185, comma 2, lettera i-bis)”*.

Individuate le spese consentite, ogni mese gli enti possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio in corso e della quota relativa al fondo pluriennale vincolato. (art. 163, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Poiché la verifica del rispetto dei limiti dei dodicesimi va effettuata considerando lo stanziamento del singolo programma (al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato), l’importo dello stanziamento da computare ai fini del calcolo dovrà essere limitato a quanto previsto per le sole spese correnti (titolo 1), senza tenere conto di eventuali previsioni di spesa incluse nel programma, ma afferenti a titoli diversi (art. 163, comma 3 e 5, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Inoltre, nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli Enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

## Applicazione

Il Direttore Generale dispone:

- di **LIQUIDARE**, con emissione del relativo mandato di pagamento, la somma, pari ad **Euro 224.221,87**, in capo al **Fallimento ARFEA S.r.l. n. 15/2020**, con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2020, 2021 e 2022 – annualità 2021 – (Cap/Art. 550/230) *“Trasferimenti correnti ad altre imprese”* – Piano finanziario U.1.04.03.99.999, secondo i seguenti impegni:
  1. **€ 104.322,06 – IMPEGNO 2019/70;**
  2. **€ 15.168,54 – IMPEGNO 2019/927;**
  3. **€ 12.927,24 – IMPEGNO 2019/927;**
  4. **€ 84.534,26 – IMPEGNO 2021/357;**
  5. **€ 7.269,77 – IMPEGNO 2021/356.**
- di **REVOCARE** – di conseguenza – la disposizione in ordine all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore dell’Azienda **ARFEA – Aziende Riunite**

**Filovie ed Autolinee S.r.l.**, sopra generalizzata, disposta con proprie Determinazioni dirigenziali n. 632 del 31 ottobre 2019, n. 799 del 23 dicembre 2019, n. 140 del 15 marzo 2021 e n. 143 del 16 marzo 2021.

## Attenzione

Si dispone, altresì, che:

- il bonifico bancario dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato a **“ARFEA S.r.l. in fallimento”**, acceso presso la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù – Filiale di Torino S. Anselmo, alle seguenti coordinate bancarie:
  - **IBAN IT 18U08 45001001000000015386**
- copia del presente provvedimento di liquidazione dovrà essere trasmesso al Tribunale Ordinario di Alessandria – Sezione Civile – Fallimentare, presso il Curatore del **Fallimento ARFEA S.r.l. n. 15/2020**, avv. Alessandra GIOVETTI.

Il Direttore Generale  
Cesare PAONESSA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 19 marzo 2021

---

<sup>1</sup> La competenza ad adottare il presente atto è definita ai sensi degli artt. 107, 181, 184 e 185 del T.U.E.L., approvato con il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; dell'art. 18, comma 3, dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese; dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004 e s.m.i.; degli artt. 23, 35 e 36 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005 e s.m.i., della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 38 del 21/12/2013, con la quale l'ing. Paonessa è stato nominato direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'Ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e, comunque, nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

<sup>2</sup> Cfr circolare INPS 126/2015 che richiama una nota del MLPS del 13 marzo 2015, prot. 4379, ed un precedente parere del 31 marzo 2014, prot. 6432

<sup>3</sup> Cfr circolare/nota di istruzioni emanata in data 21 marzo 2012, punto 5

<sup>4</sup> Art. 44. (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento). Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. *Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.*